

Sentenza n. 9 del 04 luglio 2019
Ruolo T.F. n. 009/2019

**IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

Riunitosi il giorno 4 del mese di luglio 2019 alle ore 14.00 presso gli uffici federali composto da:

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente
Avv. Valerio CIONI - Componente relatore
Avv. Andrea GIUGNI – Componente supplente

per decidere in ordine al deferimento n. 05/2019 disposto nei confronti del Signor **Carlo CORPONI**, tesserato F.I.S.R. al n° 197890, con la qualifica di Ufficiale di Gara, nominato dal Consiglio Federale “designatore degli arbitri di serie A con funzioni di referente” (Del. C.F. n. 123 del 29/9/2018), per violazione degli artt. 1 - “Doveri ed Obblighi” e 17 “Violazione dei principi di lealtà e correttezza e dei doveri ed obblighi dei tesserati” del Regolamento di Giustizia e Disciplina, per quanto ivi riportato in narrativa,

premesse che

- il 16 aprile 2019 perveniva presso gli Uffici della Procura una segnalazione a firma del Segretario generale, Angelo Iezzi, relativa ad asserite condotte antiregolamentari poste in essere dal sig. Carlo Corponi, Responsabile CUG H.I.L., nonché designatore degli arbitri di serie A con funzioni di referente (Del. C.F. n. 123 del 29/09/2018);
- il Corponi si autodesignava referente per le gare riportate all'allegato n. 3 della segnalazione e, per tale incarico, percepiva rimborsi dalla Federazione per complessivi € 1.503,00;
- la Procura Federale, in data 18 aprile 2019, incidentalmente proponeva domanda di sospensione cautelare nei suoi confronti;

- con ordinanza del 19 aprile 2019 il Tribunale Federale ne disponeva la sospensione cautelare da ogni attività federale;
- il 30 maggio 2019 veniva disposto il deferimento dell'incolpato innanzi al Tribunale Federale;
- secondo quanto disposto dall'art. 29 del Codice della Giustizia Sportiva e dall'art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per il 4 luglio 2019, dandone comunicazione all'incolpato e al Procuratore Federale;
- all'udienza di prima comparizione il deferito risultava assente e non venivano formulate dalle parti richieste istruttorie;
- veniva disposta, quindi, l'acquisizione del fascicolo della Procura e dichiarati utilizzabili gli atti ivi contenuti;
- in assenza di ulteriori istanze istruttorie il Procuratore Federale, invitato a concludere, riteneva raggiunta la prova della responsabilità disciplinare del Corponi per i fatti contestatigli da ritenersi in continuazione tra loro e, considerata più grave quella di cui all'art. 17 del R.G.D., chiedeva applicarsi nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione da ogni carica ed incarico federale per anni 2 e della ammenda di € 1.500,00;

IN DIRITTO

Il Tribunale ritiene provata la condotta contestata:

- ✓ i testi Cristiano Biacoli, Maurizio Pioli, Simone Soraperra, Stefano Gufler, Marcus Niederegger, Andrea Colcuc, Andrea Fonzari e Walter Zuccatti, tutti U.D.G. della Federazione riferivano, infatti, che il Corponi:
 - non era stato presente ad alcune gare da loro arbitrate;
 - non aveva inviato loro alcuna relazione scritta relativa a dette partite;
- ✓ è risultato, inoltre, che per esse egli abbia ricevuto dalla Federazione un compenso per l'attività di referente;

Appare opportuno precisare, a tal fine, che:

- ✓ il ruolo del referente è quello di monitorare la prestazione dei direttori di gara, allo scopo di fornire un giudizio valutativo per il miglioramento delle loro prestazioni;
- ✓ ai sensi degli artt. 5 e 18 del Regolamento CUG, nonché delle Linee Guida per i Referenti, egli provvede, inoltre, a informare i direttori di gara sulla qualità della loro

prestazione e i predetti hanno diritto di conoscere l'esito della referenza ricevuta tramite apposita relazione scritta;

- ✓ secondo quanto previsto dalle predette Linee Guida *«Il Referente designato deve sempre presentarsi presso l'impianto sportivo almeno 15 min. prima dell'arrivo degli Arbitri, per valutare che le disposizioni pre-gara non siano disattese. Dovrà abbandonare l'impianto sportivo solo dopo la partenza degli Arbitri [...]. Responsabilità: La responsabilità più significativa di un Referente è quella di una onesta disamina della performance dell'Arbitro. Analizzare assieme all'Arbitro gli aspetti positivi e negativi della sua direzione serve per la crescita dell'Arbitro e personale. Un buon Referente deve saper individuare le lacune di un Arbitro in modo da correggerle. Deve iniziare la valutazione con gli aspetti positivi riscontrati ed in seconda battuta passare gli errori commessi, fornendo all'Arbitro risposte e consigli per poterli correggere. Il Referente, prima di passare all'analisi della gara, deve saper interpretare lo stato d'animo dell'Arbitro ed agire di conseguenza. È opportuno, prima di entrare nello spogliatoio, lasciar trascorrere 15 min., per dare il tempo all'Arbitro di smaltire lo stress accumulato. Se le circostanze non permettessero di rimanere all'interno dell'impianto sportivo, il Referente dovrà individuare una location, meglio se tranquilla e rilassante, per poter iniziare la propria analisi. Il Referente deve sempre avere sotto controllo la situazione; nessun'altra persona ha questa responsabilità. [...] Il Referente, nei due giorni successivi alla gara, dovrà inviare referenza scritta al Responsabile della Formazione tramite e-mail»;*

Dalla semplice lettura delle citate Linee Guida appare evidente la natura complessa dell'attività del referente e la necessità che lo stesso presenti alle gare in relazione alle quali ha ricevuto l'incarico.

Nel caso di specie, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali, l'incolpato non ha pacificamente osservato tale obbligo nelle gare in contestazione, né lo stesso ha contestato la circostanza o fornito plausibili giustificazioni, essendosi limitato, nella fase cautelare, a contestare genericamente la natura cogente dell'obbligo di presenziare alle gare in questione.

La condotta posta in essere dall'incolpato è caratterizzata da notevole disvalore disciplinare non solo in ragione dalle reiterate omissioni ai doveri impostigli dal ruolo e

dalla funzione, ma anche in conseguenza del danno patrimoniale cagionato alla Federazione, avendo egli percepito compensi per attività mai eseguite.

P.Q.M.

il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, come in epigrafe composto, accertata la responsabilità dell'incolpato, ritenuta la continuazione fra le fattispecie contestate e più grave quella di cui all'art. 17 R.G.D., applica al sig. Carlo CORPONI, in conformità con le richieste del Procuratore Federale, la sanzione disciplinare della **sospensione** da ogni carica e incarico per la durata di **anni due** nonché l'**ammenda di € 1.500.00**.

Il Tribunale incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private interessate e ai competenti organi del CONI disponendo fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 4 luglio 2019.

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Valerio CIONI - Componente relatore

Avv. Andrea GIUGNI - Componente supplente